SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1959. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

In sede referente, la Commissione prosegue e conclude la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale » (227).

Il senatore Papalia propone alcuni emendamenti al nuovo testo dell'articolo 531 del Codice di procedura penale, contenuto nel disegno di legge. Secondo tali emendamenti: la requisitoria con la quale il pubblico ministero chiede che un ricorso sia dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione in camera di consiglio deve essere notificata non soltanto al difensore del ricorrente ma anche al ricorrente stesso; l'istanza scritta perchè la discussione del ricorso avvenga in udienza pubblica può essere presentata entro il termine di trenta giorni (e non di quindici giorni, come proposto dal governo); per la presentazione dell'istanza potranno applicarsi le disposizioni dell'intero articolo 198 del Codice di procedura penale (e non soltanto del primo e secondo comma di tale articolo, secondo la proposta governativa).

Sugli emendamenti del senatore Papalia si apre un ampio dibattito al quale partecipano, oltre al Presidente e al relatore senatore Azara, lo stesso senatore Papalia, i senatori Gramegna, Capalozza, Cornaggia Medici, Monni, Jodice, Sand e Massari e il Sottosegretario di Stato Spallino.

In particolare, il relatore senatore Azara di dichiara d'accordo sulla possibilità che la requisitoria del pubblico ministero sia notificata anche al ricorrente, pur suggerendo una formulazione restrittiva di tale norma; il relatore è invece contrario al termine di trenta giorni proposto dal senatore Papalia; acconsente infine all'applicazione, all'istanza per la discussione in udienza pubblica, di tutte le disposizioni dell'articolo 198.

Il Sottosegretario di Stato Spallino dichiara di essere favorevole soltanto a quest'ultimo emendamento del senatore Papalia; egli è invece contrario sia alla notificazione della requisitoria al ricorrente (che sconvolgerebbe, a suo avviso, l'attuale sistema di rappresentanza del ricorrente dinanzi alla Cassazione), sia al termine di trenta giorni.

Dopo un ulteriore dibattito di carattere procedurale, la Commissione, accogliendo alcune delle proposte del senatore Papalia, delibera di proporre all'Assemble il seguente nuovo testo del quarto comma dell'articolo 531 del Codice di procedura penale:

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al ricorrente, secondo le norme degli articoli 167 e seguenti, e al suo difensore. Il ricorrente o il difensore possono presentare, entro il termine di 15 gironi dalla notificazione dell'avviso, istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata la corte giudica in udienza pubblica ».

Per quanto riguarda l'ultimo comma dello stesso articolo 531, la Commissione delibera di proporre all'Assemblea il seguente nuovo testo:

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».

Alcuni senatori, tra i quali il senatore Jodice, si riservano di presentare dinanzi all'Assenblea altre proposte di emendamento. Il senatore Capalozza riconferma l'opposizione sua e del gruppo politico al quale appartiene al principio informatore del disegno di legge.

La Commissione dà infine mandato al senatore Azara per la presentazione all'Assemblea della relazione illustrativa degli emendamenti adottati.

LAVORO (10ª)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1959. — *Presidenza del Presidente* PEZZINI, *indi del Vice Presidente* Cesare ANGELINI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Angela Gotelli.

In sede referente, la Commissione prende in esame il disegno di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: « Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (363), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Pezzini, relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, col quale si propone di prorogare al 31 dicembre 1963 i termini contenuti in due articoli della legge 27 dicembre 1953, n. 967, che riordinò l'Istituto autonomo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Tali termini sono scaduti il 15 gennaio 1959. La proposta di proroga, per quanto si riferisce all'articolo 4 della citata legge, trae origine dal fatto che non sono ancora state concluse le trattative per l'ingresso nel fondo suddetto di alcune categorie di dirigenti, a cui tale ingresso verrebbe ormai precluso per la scadenza del termine originario. Per quanto concerne poi l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge del 1953, la richiesta della proroga è fondata in parte sul fatto della tardiva emanazione del regolamento di attuazione della legge stessa.

Prendono successivamente la parola i senatori Bitossi, Banfi, Varaldo, Zane, Angelini e Fiore. I suddetti oratori esprimono varie perplessità sul disegno di legge: sia per un motivo giuridico (trattandosi di prorogare un termine già scaduto), sia per ragioni di merito. In particolare il senatore Zane si dichiara disposto ad accettare la proroga del solo termine relativo all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 967; mentre i senatori Angelini e Fiore si dichiarano contrari al disegno di legge nel suo complesso, ritenendo che tutti i lavoratori debbano, in linea di massima, rientrare nella previdenza sociale obbligatoria dell'I.N.P.S., salva la facoltà di costituire fondi di categoria, con carattere integrativo e non sostitutivo.

Chiusa la discussione generale, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Venerdì 6 marzo 1959, ore 18

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito da mele (347).

Licenziato per la stampa alle ore 22,30